

Circolare per l'Ordine degli Ingegneri di Trieste
**Regime dei nuovi contribuenti minimi e agevolazioni per i
soggetti esclusi dal nuovo regime**

prot. 9/2012/

Trieste, 18 gennaio 2012

1 PREMESSA

L'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella L. 15.7.2011 n. 111:

- ha modificato la disciplina del regime dei contribuenti minimi (regime che viene ridenominato "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità");
- ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili per i soggetti esclusi da tale nuovo regime.

Provvedimenti attuativi

Con due **provvedimenti del 22.12.2011**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le relative disposizioni attuative.

Decorrenza

Le novità introdotte dal DL 98/2011 trovano applicazione a partire **dall'1.1.2012**.

2 REGIME DEI "NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI"

Di seguito sono illustrate le principali novità apportate dal DL 98/2011 al regime dei contribuenti minimi, consistenti:

- nell'introduzione di nuovi requisiti di accesso;
- nella previsione di un limite di durata alla fruizione del regime;
- nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

2.1 NUOVI REQUISITI DI ACCESSO

I nuovi requisiti di accesso al regime dei minimi previsti dal DL 98/2011 si aggiungono a quelli "tradizionali" che dovevano possedere i contribuenti minimi in base alla precedente versione del regime (ad esempio limite di 30.000,00 euro di ricavi o compensi, limite all'acquisto di beni strumentali di 15.000,00 nel triennio, divieto di utilizzo di regimi speciali IVA).

2.1.1 Periodo di inizio dell'attività

Il nuovo regime si applica esclusivamente alle persone fisiche:

- che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione, a partire dall'1.1.2012;
- oppure che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.

Dal punto di vista soggettivo, quindi, risultano esclusi della nuova versione del regime i soggetti che esercitavano l'attività prima del 2008.

2.1.2 Novità dell'attività

Dal 2012, per fruire del nuovo regime dei minimi:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a 30.000,00 euro.

Mera prosecuzione dell'attività - Perdita del lavoro o mobilità

Il requisito secondo cui l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

2.2 LIMITE DI DURATA DEL NUOVO REGIME

Il nuovo regime dei minimi può essere utilizzato per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi (quindi per un quinquennio).

Tale regola generale vale per tutti i soggetti, a prescindere dall'età anagrafica in cui iniziano l'attività.

Esempio

Un soggetto che ha iniziato l'attività nel 2008 utilizzando il regime dei minimi può quindi fruire del regime ancora per un anno (2012), per fuoriuscirne dal 2013.

2.2.1 Estensione del quinquennio fino a 35 anni

I soggetti che, alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni di età possono continuare ad applicare il regime dei nuovi minimi fino al periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età (compreso), senza esercitare alcuna opzione.

Esempio

Si consideri il soggetto dell'esempio precedente. Avendo iniziato l'attività nel 2008, anno in cui ha compiuto 25 anni, tale soggetto potrà fruire del regime, sussistendo tutti i requisiti necessari, fino al 2018 compreso (anno in cui compirà 35 anni).

2.2.2 Inizio dell'attività dal 2008 utilizzando un diverso regime

In presenza dei necessari requisiti di accesso, è consentito fruire del nuovo regime dei minimi da parte di quei soggetti che:

- hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione dal 2008;
- avevano optato per il regime ordinario e hanno terminato il triennio minimo di permanenza, oppure avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. "forfettino").

Tali soggetti possono quindi accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età.

Esempio

Un soggetto ha iniziato l'attività professionale l'1.1.2009 all'età di 35 anni, usufruendo del regime delle nuove iniziative produttive (c.d. "forfettino"). Alla data dell'1.1.2012, il soggetto, avendo terminato il triennio di utilizzo del "forfettino", può aderire al regime dei nuovi minimi per i restanti due anni, a condizione che possieda tutti i requisiti necessari.

2.2.3 Fuoriuscita dal regime

I soggetti che, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, fuoriescono dal nuovo regime dei minimi non possono più rientrarvi, anche se tornino in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.

In precedenza, invece, il soggetto poteva rientrare nel regime dei minimi qualora avesse riacquisito i requisiti necessari.

2.3 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il contribuente minimo continua ad applicare il principio di cassa e tutte le altre disposizioni che già si applicavano nella precedente versione del regime (ad esempio non operatività degli ammortamenti, deduzione al 50% delle spese per beni ad uso promiscuo).

Su tale aspetto, infatti, nessuna modifica è stata apportata dal DL 98/2011.

2.4 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

A decorrere dal 2012, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è tassato con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al **5%** (fino al 2011, invece, l'imposta sostitutiva era del 20%).

2.5 ESCLUSIONE DALLE RITENUTE D'ACCONTO

Dal 2012, le somme corrisposte ai nuovi contribuenti minimi da parte dei sostituti d'imposta **non sono più assoggettate alle ritenute a titolo d'acconto**. Fino al 31.12.2011, invece, tali somme subivano le ritenute d'acconto.

Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare **un'apposita dichiarazione**, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 5%.

Pertanto, dall'1.1.2012, nelle fatture emesse dal contribuente minimo:

- non deve più essere esposta la ritenuta d'acconto;
- deve essere indicato, con un'apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.

2.6 ADEMPIMENTI DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI

I nuovi contribuenti minimi devono provvedere ai tradizionali adempimenti fiscali cui erano tenuti fino al 2011, ovvero:

- alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- alla certificazione dei corrispettivi;
- all'integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, e al versamento dell'imposta a debito;
- alla presentazione degli elenchi INTRASTAT;
- alla rettifica della detrazione IVA all'atto dell'accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso.

Tuttavia, in aggiunta a questi, il provvedimento attuativo ha previsto ulteriori adempimenti ed oneri. In particolare, i nuovi contribuenti minimi sono anche:

- obbligati ad iscriversi nell'archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari;
- esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");
- esonerati dall'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "paradisi fiscali");
- esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

3 REGIME AGEVOLATO PER GLI "EX CONTRIBUENTI MINIMI"

L'art. 27 co. 3 del DL 98/2011 ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili fruibili, in generale, dai soggetti esclusi dal nuovo regime dei contribuenti minimi.

Di seguito se ne delineano le caratteristiche principali tenendo conto di quanto disposto dal relativo provvedimento attuativo del 22.12.2011.

3.1 SOGGETTI AMMESSI

Possono utilizzare, dal 2012, il nuovo regime agevolato:

- i soggetti che possiedono i requisiti "originari" dei minimi, ma non possono beneficiare del nuovo regime dei minimi:
 - perché non possiedono gli ulteriori requisiti relativi al limite temporale di inizio dell'attività e della novità dell'attività (si vedano i precedenti § 2.1.1 e 2.1.2);
 - perché sono decorsi i limiti di durata (conclusione del quinquennio o, successivamente, raggiungimento del 35° anno di età) (si veda il precedente § 2.2);
- i soggetti che possiedono i requisiti "originari" dei minimi, ma hanno optato per il regime ordinario e terminato il triennio minimo di permanenza, oppure hanno optato per il "forfettino";
- i soggetti che possiedono i requisiti per accedere al regime dei "nuovi minimi", ma hanno optato per il regime ordinario e terminato il triennio minimo di permanenza, oppure hanno optato per il "forfettino";
- i soggetti che possiedono i requisiti per accedere al regime dei "nuovi minimi", ma non intendono utilizzare tale regime nel 2012.

Opzione per il regime ordinario

I soggetti che possiedono i requisiti "originari" dei minimi, ma non possono beneficiare del regime dei "nuovi minimi" per carenza dei requisiti di cui al DL 98/2011, possono esercitare l'opzione per il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata).

Tale opzione è valida per un triennio e, trascorso tale periodo minimo, resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

I soggetti sopra indicati non possono più utilizzare il regime agevolato in esame:

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso (ad esempio, uno dei requisiti "originari" dei minimi), oppure viene esercitata l'opzione per l'applicazione di un regime speciale IVA;
- a seguito di opzione per il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata).

A differenza del regime dei "nuovi minimi", in seguito alla fuoriuscita dal regime agevolato in esame, i soggetti possono utilizzarlo nuovamente nel caso in cui riacquistino i requisiti di accesso necessari o in caso di revoca del regime ordinario.

3.3 ADEMPIMENTI

Di seguito, in forma tabellare, si indicano gli adempimenti cui i soggetti che utilizzano il regime agevolato in esame sono tenuti o esonerati, secondo quanto indicato dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

ESONERI	ADEMPIMENTI DOVUTI
Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF e IVA	Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
Tenuta del registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, si forniscono i dati necessari	Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA	Comunicazione annuale dei dati IVA. se il volume d'affari è uguale o superiore a 25.822,84 euro
Versamento dell'acconto annuale IVA	Presentazione della dichiarazione annuale IRPEF e versamento dell'acconto e del saldo IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali
Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento dell'imposta	Presentazione della dichiarazione annuale IVA e versamento annuale IVA
-	Adempimenti dei sostituti d'imposta
-	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")

ESONERI	ADEMPIMENTI DOVUTI
-	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "paradisi fiscali")

3.4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

I soggetti che utilizzano, dal 2012, il regime in esame non beneficiano di alcuna agevolazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Trovano, quindi, applicazione, ai fini del calcolo dell'IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d'imposta ordinarie (comprese le relative addizionali).

Studi di settore

I predetti contribuenti sono anche soggetti agli studi di settore ed ai parametri contabili, con conseguente obbligo di compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati richiesti.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.